

Scienze motorie – Diritto privato

Materiale didattico a.a. 2019/2020 – *file* n. 2

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

SOMMARIO

- 1. La norma giuridica come giudizio ipotetico**
- 2. Previsione e disposizione**
- 3. La fattispecie**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

LA NORMA GIURIDICA COME GIUDIZIO IPOTETICO

Dopo averne visto la struttura formale (nel *file* n. 1),
esaminiamo ora più da vicino la **NORMA GIURIDICA**,
prestando attenzione agli elementi che la compongono.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

LA NORMA GIURIDICA COME GIUDIZIO IPOTETICO

**Anche in questo caso, molti grandi studiosi hanno elaborato
una serie di teorie.**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

LA NORMA GIURIDICA COME GIUDIZIO IPOTETICO

**Una teoria assai diffusa considera la NORMA GIURIDICA
come un GIUDIZIO IPOTETICO.**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

LA NORMA GIURIDICA COME GIUDIZIO IPOTETICO

Il legislatore non può prevedere e regolare analiticamente tutte le concrete situazioni della vita, tutti i fatti che possono accadere (ad esempio: al signor Tizio è vietato fumare nel luogo X, la signora Caia deve attraversare via Y sulle strisce pedonali, etc.).

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

LA NORMA GIURIDICA COME GIUDIZIO IPOTETICO

La norma allora DESCRIVE IN ASTRATTO un determinato fatto o una determinata situazione, al cui verificarsi stabilisce l'applicazione di uno o più EFFETTI giuridici.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

ESEMPIO:

Per tornare all'esempio del fumo, possiamo leggere l'art. 51, commi 1 e 5, della LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 (*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*):

Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori)

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
 - a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
 - b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

ESEMPIO:

Abbiamo visto che l'art. 51, comma 5, rinvia all'art. 7 della LEGGE 11 novembre 1975, n. 584 (*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*), nella sua attuale formulazione:

Art. 7 della LEGGE 11 novembre 1975, n. 584

I trasgressori (...) sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni...

[il testo dell'articolo prosegue con l'indicazione di ulteriori casi e sanzioni]

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

PREVISIONE E DISPOSIZIONE

Osserviamo quindi che è possibile scomporre una NORMA GIURIDICA in due parti: PREVISIONE e DISPOSIZIONE.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

PREVISIONE E DISPOSIZIONE

La PREVISIONE descrive in maniera ipotetica fatti e situazioni

che nella realtà potranno verificarsi o non verificarsi:

centomila volte, una volta, o anche mai.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

PREVISIONE E DISPOSIZIONE

La DISPOSIZIONE stabilisce gli EFFETTI ricollegati al verificarsi di situazioni e fatti contenuti nella previsione.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

PREVISIONE E DISPOSIZIONE

PREVISIONE e DISPOSIZIONE sono tra loro collegate da un NESSO DI CORRELAZIONE, secondo cui al verificarsi del fatto «A» contemplato nella PREVISIONE si applicherà l'effetto «B» contenuto nella DISPOSIZIONE.

Per riassumere: se A, allora B.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

PREVISIONE E DISPOSIZIONE

se

A

(previsione)

—

allora

B

(disposizione)

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

PREVISIONE E DISPOSIZIONE

Per tornare all'esempio del fumo (art. 51 della LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3), vediamo che:

- all'accadere del fatto previsto, «**se fumi in un locale chiuso**»,
- si applicherà l'effetto stabilito, «**ti sarà applicata la sanzione pari a euro ...**».

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

PREVISIONE E DISPOSIZIONE

**Ovviamente non possiamo sapere in anticipo se e quante volte
la norma sarà applicata, se e quante volte le persone
fumeranno in locali chiusi, etc. etc.**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

PREVISIONE E DISPOSIZIONE

Vediamo ora più da vicino la PREVISIONE.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

LA FATTISPECIE

**Il modello astrattamente descritto nella previsione prende il
nome di FATTISPECIE.**

**Tale termine deriva dal latino (*facti-species*, ossia
«modello di un fatto»).**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

LA FATTISPECIE

La FATTISPECIE è quindi un MODELLO ASTRATTO previsto dalla norma. Il modello di fatto, o di situazione, descritto nella fattispecie, in concreto potrà verificarsi milioni di volte, poche volte, o anche mai.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

LA FATTISPECIE

La FATTISPECIE, come MODELLO ASTRATTO di un fatto o una situazione, può essere SEMPLICE o COMPLESSA.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

LA FATTISPECIE

La FATTISPECIE è SEMPLICE, se è composta da un unico fatto o da un'unica situazione.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

ESEMPIO:

Vediamo ad esempio l'art. 1, comma 1, del CODICE CIVILE. La fattispecie è semplice, descrive un fatto unico (la nascita di un essere umano), al cui verificarsi è ricollegato un effetto (l'acquisto della CAPACITÀ GIURIDICA, ossia – in sintesi – dell'attitudine a essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, come diritti e obblighi).

Art. 1 (Capacità giuridica)

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

LA FATTISPECIE

La FATTISPECIE è COMPLESSA, se è composta da più di un fatto/situazione.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

ESEMPIO:

**Vediamo ad esempio l'art. 1243, comma 1, del CODICE CIVILE:
la fattispecie descrive più elementi, e non uno solo.**

Art. 1243 (Compensazione legale e giudiziale)

La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

LA FATTISPECIE

La FATTISPECIE può prendere in considerazione uno o più fatti/situazioni che si verificano IN UN UNICO MOMENTO.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

ESEMPIO:

Vediamo ad esempio l'art. 2, comma 1, del CODICE CIVILE.

Art. 2 (Maggiore età. Capacità di agire)

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Nella fattispecie è descritto un fatto (il compimento del diciottesimo anno di età), che avviene in un momento determinato, al cui verificarsi è collegato un effetto (l'acquisto della CAPACITÀ DI AGIRE, ossia – per sintetizzare – della generale attitudine a compiere validamente tutti gli atti per i quali non sia richiesta un'età diversa).

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

LA FATTISPECIE

oppure

La fattispecie è invece A FORMAZIONE PROGRESSIVA, quando fatti/situazioni descritti nella previsione non si verificano contemporaneamente ma DURANTE UN ARCO DI TEMPO.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 2

ESEMPIO:

Vediamo ad esempio l'art. 1159 del CODICE CIVILE: nella fattispecie osserviamo una serie di fatti che avvengono non contemporaneamente, ma in un arco di tempo.

Art. 1159 (Usucapione decennale)

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.